

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Credito d'imposta Pubblicità - Esercizio 2025

NOVITÀ

Il "Decreto Energia" (D.L. 17/2022, convertito con modificazioni dalla L. 34/2022) ha modificato la disciplina del bonus pubblicità applicabile dal 2023, ritornando a quanto precedentemente previsto sull'approccio incrementale delle spese con esclusione dall'agevolazione degli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sia analogiche che digitali.

A partire dal 01.01.2023 il credito d'imposta sarà pari al 75% del valore incrementale degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

BENEFICIARI

Beneficiari sono le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile, e gli enti non commerciali, che nel periodo 01/01/2025 – 31/12/2025 effettuano investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali su:

- STAMPA: giornali quotidiani e periodici, anche online;

Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Per accedere all'agevolazione è necessario che:

- i giornali risultino iscritti presso il competente Tribunale/Registro degli Operatori di Comunicazione, e dotati di un Direttore responsabile;
- l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente.

TIPO DI SOVVENZIONE

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore delle spese sostenute nel 2025 del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 € in regione d'anno.

VINCOLI

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo il criterio di competenza. L'effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Il credito d'imposta **non è cumulabile**, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria, ed è concesso secondo il regime "De Minimis".

TEMPISTICA - TERMINI E MODALITÀ

Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati **devono presentare**:

1. la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nel 2025; tale comunicazione può essere presentata sia dal 1° al 31 marzo 2025;
2. la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**" con la quale si attesta che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno; tale comunicazione può essere presentata dal 9 gennaio al 9 febbraio del 2026. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento. L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d'imposta riconosciuto **è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante Modello F24**, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.